

Dispositivo

Il previsto accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti (attualmente denominato «Tribunale dei brevetti europeo e comunitario») non è compatibile con le disposizioni del Trattato UE e del Trattato FUE.

(¹) GU C 220 del 12.9.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep Paesi Bassi) — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/H. Akdas, H. Agartan, Z. Akbulut, M. Bas, K. Yüzügülüer, E. Keskin, C. Topaloglu, A. Cubuk, S. Sariisik

(Causa C-485/07) (¹)

(Associazione CEE-Turchia — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Revoca delle clausole di residenza — Portata — Indennità integrativa della pensione d'invalidità versata dallo Stato membro ospitante per garantire ai beneficiari i requisiti minimi di sussistenza — Modifica della normativa nazionale — Soppressione di detta indennità integrativa in caso di residenza del beneficiario fuori dal territorio dello Stato membro interessato)

(2011/C 211/04)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Convenuti: H. Akdas, H. Agartan, Z. Akbulut, M. Bas, K. Yüzügülüer, E. Keskin, C. Topaloglu, A. Cubuk, S. Sariisik

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Centrale Raad van Beroep — Interpretazione dell'art. 9 dell'accordo di associazione, dell'art. 59 del protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1) e dell'art. 6, n. 1, della decisione del consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 3/80, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60) — Normativa nazionale che prevede la concessione di un supplemento all'indennità versata a titolo

dell'assicurazione contro l'incapacità di lavoro al fine di raggiungere il minimo sociale — Limitazione in caso di residenza al di fuori dei Paesi Bassi — Revoca in due tempi diversi a seconda del luogo di residenza e della cittadinanza

Dispositivo

- 1) L'art. 6, n. 1, primo comma, della decisione del consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 3, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, deve essere interpretato nel senso che esso ha efficacia diretta, cosicché i cittadini turchi cui si applica questa disposizione hanno il diritto di avvalersene direttamente dinanzi ai giudici degli Stati membri per far disapplicare le norme di diritto interno ad esso contrarie.
- 2) L'art. 6, n. 1, primo comma, della decisione n. 3/80 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, esso osta ad una normativa di uno Stato membro che, come l'art. 4 a della legge sulle indennità (Toeslagenwet) 6 novembre 1986, sopprime l'erogazione di una prestazione quale l'indennità integrativa della pensione d'invalidità, concessa a titolo della normativa nazionale, nei confronti di ex lavoratori migranti turchi, in quanto questi ultimi sono ritornati in Turchia dopo aver perso il loro diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante essendo divenuti invalidi in quest'ultimo Stato.
- 3) L'art. 9 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest'ultima con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE, non si applica ad una situazione quale quella di cui trattasi nella causa principale.

(¹) GU C 22 del 26.1.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 maggio 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-306/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttive 93/37/CEE e 2004/18/CE — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori — Normativa urbanistica nella Comunità autonoma di Valencia)

(2011/C 211/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro, D. Kukovec e M. Konstantinidis, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: M. Muñoz Pérez, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 1, 6, n. 6, 11, 12 e del Titolo IV del Capitolo II (artt. 24-29) della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54) e degli artt. 2, 6, 24, 30, 31, n. 4, 48, n. 2 e 53 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Normativa urbanistica della Comunidad Valenciana — Non conformità al diritto comunitario

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

(¹) GU C 223 del 30.8.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 maggio 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State — Paesi Bassi) — Stichting Natuur en Milieu e a. (causa C-165/09)/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Stichting Natuur en Milieu e a. (C-166/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Stichting Natuur en Milieu e a. (C-167/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

(Cause riunite da C-165/09 a C-167/09) (¹)

(Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Autorizzazione per la costruzione e la gestione di una centrale elettrica — Direttiva 2001/81/CE — Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici — Potere degli Stati membri durante il periodo transitorio — Effetto diretto)

(2011/C 211/06)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State (Paesi Bassi)

Parti

Ricorrenti: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals (C-165/09), Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie,

Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne (C-166/09), Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne (C-167/09)

Convenuti: College van Gedeputeerde Staten van Groningen (C-165/09), College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (C-166/09 e C-167/09)

con l'intervento di: RWE Eemshaven Holding BV, già RWE Power AG (C-165/09), Electrabel Nederland NV (C-166/09), College van Burgemeester en Wethouders Rotterdam (C-166/09 e C-167/09), E.On Benelux NV (C-167/09)

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26), attualmente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (versione codificata) (GU L 24, pag. 8) e dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309, pag. 22) — Domanda di autorizzazione ambientale — Decisione dell'autorità competente — Obblighi degli Stati membri nel periodo compreso tra il termine ultimo per il recepimento della direttiva e la data prevista dall'art. 4, n. 1, della direttiva 2001/81, successiva al termine ultimo per il recepimento di quest'ultima — Centrale elettrica

Dispositivo

- 1) L'art. 9, nn. 1, 3 e 4, della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, nella sua versione originaria, nonché in quella codificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, dev'essere interpretato nel senso che gli Stati membri, nel rilasciare autorizzazioni ambientali per la costruzione e la gestione di impianti industriali come quelle di cui trattasi nelle cause principali non sono obbligati ad inserire tra le condizioni di rilascio di tale autorizzazione il rispetto dei limiti di emissione nazionali di SO₂ e di NO_x stabiliti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, pur dovendo rispettare l'obbligo derivante da detta direttiva di adottare o di prevedere, nell'ambito di programmi nazionali, politiche e misure adeguate e coerenti atte a ridurre complessivamente le emissioni, in particolare di tali inquinanti, a quantitativi che non superino i limiti indicati nell'allegato I di tale direttiva entro il 2010.